

Comunicato sulla soppressione del Fondo nazionale di garanzia e obbligo per le agenzie di viaggio di stipula di polizza che tuteli il cliente dal rischio di insolvenza o fallimento

Il Fondo nazionale di garanzia di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 79 del maggio 2011 (Codice del turismo), è stato soppresso. Tale articolo recitava:

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo opera il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

La Legge 115 del 2015 ha modificato gli articoli 50 e 51 del Codice del Turismo; **l'articolo 9 della legge 115 del 2015 reca:**

Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso». Il Fondo nazionale di garanzia di cui all'articolo 51 del citato decreto legislativo, è stato soppresso. L'articolo 51 recitava infatti:

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo opera il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

I contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore (*quindi le agenzie di viaggio, n.d.r.*), il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.

Tutte le agenzie di viaggio sono quindi attualmente tenute a stipulare con i propri clienti polizze assicurative che tutelino i clienti stessi dal rischio di insolvenza o fallimento dell'agenzia e che garantiscano il rimborso del prezzo versato dal cliente per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del cliente stesso.